

# ARPA PUGLIA

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE  
Sede Direzione Generale: Corso Trieste, 27 – 70126 BARI

\*\*\*

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

493

N. del Registro Deliberazioni

22/09/2017

Data di Adozione

**OGGETTO:** Approvazione del “Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici ARPA Puglia”.

L'anno 2017, il giorno VENTIDUE del mese di SETTEMBRE in Bari,  
nella sede di ARPA PUGLIA – C.so Trieste, 27.

### IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la L. R. 22.01.1999, n. 6 di istituzione di questa Agenzia;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26.07.2016 n. 1174;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 07.09.2016, n. 544;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 637 del 20/10/2016;

Sulla base di istruttoria del Dirigente Responsabile della U.O.S. Patrimonio-Economato, Dott.ssa Rossella Titano, che attesta la legittimità della proposta

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

**Premesso che:**

- l'articolo 95 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016, aggiornato con D.Lgs. 56/17, di seguito "Codice") ha indicato, quale criterio prevalente di selezione delle offerte, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, facultizzando il ricorso motivato al criterio del prezzo più basso nei casi previsti dal comma 4 del medesimo articolo;
- l'articolo 77 del Codice stabilisce che (si riportano parti dell'articolo):
  - 1) nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
  - 2) la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
  - 3) I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 (sul punto si veda oltre). La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. In caso di affidamento di contratti per servizi e forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.
  - 4) I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
  - 5) Si applicano ai commissari e segretari delle commissioni l'art.35 bis D.Lgs. 165/2001, l'art. 51 del codice di procedura civile e l'art. 42 del Codice dei Contratti
  - 6) La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
  - 7) Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.
  - 8) I dipendenti pubblici sono iscritti gratuitamente all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.
- l'articolo 78 del Codice stabilisce che è istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito atto, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice;
- l'art. 216, comma 12, del Codice, stabilisce che fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e

trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari.

- con Delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1190 del 16 novembre 2016 sono state approvate le Linee Guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici";
- con comunicato del Presidente A.N.A.C. del 22 marzo 2017 è stato precisato che *"l'entrata in vigore dell'Albo A.N.A.C. è subordinata all'adozione di un regolamento teso a disciplinare le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta, la corrispondenza delle professionalità richieste, la rotazione degli esperti nonché le modalità di comunicazione tra l'Autorità, le stazioni appaltanti e i commissari di gara, stabilendo i termini del periodo transitorio da cui scatta l'obbligo del ricorso all'Albo. Considerato che ad oggi il predetto regolamento non è stato adottato, la nomina della commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva spettanza delle pubbliche amministrazioni secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente individuate"*

#### **Considerato che:**

- fino all'adozione del regolamento A.N.A.C., quindi, la nomina dei componenti le commissioni giudicatrici, allorché venga eletto quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa è di competenza dell'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.
- l'Agenzia non è dotata di alcuno strumento regolatore in materia di nomina dei componenti le commissioni giudicatrici;
- come stabilito dal Codice e meglio specificato nelle Linee Guida n. 5 di A.N.A.C., in caso di affidamento di contratti d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del Codice e quelle che prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio pari a zero) sulla base di formule indicate nella documentazione di gara. Viceversa, quando la commissione deve esprimere valutazioni di tipo discrezionale è necessario che almeno il presidente sia nominato facendo ricorso alla lista comunicata dall'Autorità;
- risulta, quindi, indispensabile che l'Agenzia si doti di un regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici sia nelle more dell'entrata a regime dell'Albo Nazionale tenuto da A.N.A.C. sia –anche una volta funzionante l'Albo- per la nomina di commissioni interne, nei casi in cui è consentito;

**Tenuto conto che**, sulla scorta delle indicazioni di A.N.A.C., la U.O.S. Patrimonio ed Economato ha predisposto la bozza di "Regolamento per la nomina dei componenti interni delle commissioni giudicatrici di ARPA Puglia", allegata al presente atto;

#### **Visti:**

- gli artt. 77, 78, 95 e 216, comma 12, del Codice dei Contratti pubblici, così come modificato dal Correttivo (D.Lgs. 56/17);
- le Linee Guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici";

Il Proponente (Dirigente U.O.S. Patrimonio ed Economato, Dott.ssa Rossella Titano)

R. Titano

Il Dirigente U.O.C. Patrimonio ed Economato, Gestione Tecnica, ing. Domenico Savino

Domenico Savino

Esaminata e fatta propria la relazione istruttoria e la proposta del Dirigente Responsabile dell'U.O.S. Patrimonio ed Economato

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico F.F.

#### **DELIBERA**

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

**PRENDERE ATTO** della necessità di ottemperare a quanto stabilito dal Codice dei Contratti Pubblici e, per l'effetto,

**APPROVARE** senza modifiche la bozza di "Regolamento per la nomina dei componenti interni delle commissioni giudicatrici di ARPA Puglia", elaborata dalla U.O.S. Patrimonio ed Economato e **ADOTTARE** la stessa quale Regolamento agenziale;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta spese in capo all'Agenzia;

**NOTIFICARE** il presente provvedimento a tutti i Dirigenti di Uffici, Servizi ed Unità Operative per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

## REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI INTERNI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI ARPA PUGLIA

### Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente documento (d'ora in avanti anche solo "Regolamento") definisce i criteri di competenza e trasparenza al cui rispetto è necessario attenersi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216, comma 12, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal Correttivo, approvato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, di seguito per brevità "Codice" per la nomina delle Commissioni giudicatrici nelle more dell'istituzione, presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dell'Albo previsto dall'art. 78 del Codice.

A seguito dell'istituzione dell'Albo presso l'ANAC, il presente Regolamento continuerà a trovare applicazione in tutti i casi in cui, esercitandosi la facoltà prevista dall'art. 77, comma 3, del Codice, si procederà alla nomina di uno o più componenti di Commissioni giudicatrici interni al ARPA Puglia nell'ambito delle procedure di scelta del contraente, con esclusione del Presidente:

- di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;
- di non particolare complessità (perché, ad es., effettuate tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016).

### Articolo 2 - Quadro normativo di riferimento

La nomina dei componenti interni delle Commissioni giudicatrici di ARPA Puglia per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è disciplinata dalla normativa vigente e, in particolare, dalle seguenti disposizioni:

- D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, "Decreto Correttivo del Codice dei Contratti Pubblici"
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", nella parte non disciplinata dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", nella parte non disciplinata dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- L. 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, recante "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- Codice di procedura civile;
- D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

nonché da tutte le restanti disposizioni legislative o regolamentari comunque correlate o connesse alla materia dei contratti pubblici, ivi incluso il documento di consultazione emanato dall'ANAC recante "Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti – Criteri di scelta dei commissari di

gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" nonché dal Comunicato del Consiglio A.N.A.C, adunanza 22 marzo 2017.

### **Articolo 3 - Principi e disposizioni generali**

I componenti di Commissioni giudicatrici interni ad ARPA Puglia sono nominati nel rispetto dei principi di *trasparenza, imparzialità, economicità, efficacia, tempestività e rotazione*.

Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le Commissioni giudicatrici di ARPA Puglia sono composte -di norma- da n. 3 membri, incluso il Presidente.

L'individuazione e la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

### **Articolo 4 – Presidente della Commissione giudicatrice**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77, commi 3 e 8, del Codice, il Presidente della Commissione giudicatrice è individuato tra i commissari sorteggiati dalla lista estratta dall'Albo di cui all'art. 78 del Codice. Nelle more dell'adozione dell'Albo di cui al citato art. 78, il Presidente è individuato tra i componenti interni nominati secondo le disposizioni del presente Regolamento. Il ruolo di Presidente dovrà essere svolto da un dipendente con inquadramento di Dirigente.

### **Articolo 5 – Disposizioni specifiche per le procedure di affidamento di contratti pubblici**

Nel caso in cui la scelta della migliore offerta avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ARPA Puglia procede alla nomina di una Commissione giudicatrice alla quale vengono affidate le attività di valutazione tecnica ed economica delle offerte presentate.

Nelle procedure di affidamento mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per le quali la valutazione delle offerte viene svolta direttamente dal Responsabile del procedimento, ARPA Puglia si riserva la facoltà di procedere comunque alla nomina di almeno due soggetti che forniscano supporto tecnico al Responsabile del procedimento stesso.

### **Articolo 6 - Aree di competenza/esperienza**

Nelle procedure di affidamento con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, i componenti interni delle Commissioni giudicatrici sono nominati da ARPA Puglia sulla base delle competenze e delle esperienze possedute in relazione all'oggetto della procedura, nonché sulla base delle competenze e delle esperienze comunque necessarie ai fini di una compiuta valutazione tecnico/economica delle offerte, ivi inclusi gli inerenti profili in materia ambientale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ulteriori aspetti rilevanti nella singola fattispecie.

Tutti gli incarichi di componente interno di Commissione giudicatrice conferiti da ARPA Puglia sono annotati in apposito Registro informatico, tenuto a cura della Direzione Amministrativa, Servizio Patrimonio – Economato, indicante:

- il nominativo del soggetto incaricato;
- la direzione di appartenenza;
- l'unità operativa di appartenenza;
- l'oggetto della procedura;
- l'area di competenza/esperienza;
- la data di conferimento incarico;
- ulteriori eventuali annotazioni (indisponibilità, sostituzione, sopravvenuta incompatibilità, etc.).

### **Articolo 7 - Requisiti per la nomina**

I componenti delle Commissioni dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **Essere un dipendente di ARPA Puglia** con inquadramento minimo di categoria D;
- **Onorabilità:**
  - a) assenza di condanne, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
    1. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-*bis* del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-*quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.

152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

2. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
  3. frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  4. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  5. delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  6. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- c) non aver concorso in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

- **Competenza:** idoneo titolo di studio nella/e area/e afferente/i l'oggetto della procedura;
- **Esperienza:** esperienza, almeno quinquennale, nell'area afferente l'oggetto della procedura.

Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere attestato dall'interessato, previamente alla formalizzazione della nomina, con dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale l'interessato medesimo assumerà altresì l'impegno a comunicare tempestivamente ad ARPA Puglia ogni modifica inerente al proprio *status*, nonché ogni ulteriore fatto/circostanza idoneo/a a modificare le dichiarazioni rese.

Qualora venga meno il possesso di uno o più dei predetti requisiti, ARPA Puglia revocherà immediatamente l'incarico assegnato, provvedendo alla sostituzione del componente revocato.

La mancata o tardiva segnalazione, da parte del componente incaricato, di situazioni che determinino nei suoi confronti il venir meno di uno dei predetti requisiti, comporterà, oltre alla revoca della nomina, l'avvio di un procedimento disciplinare.

ARPA Puglia potrà effettuare controlli a campione sulla veridicità e sulla correttezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti.

### **Articolo 8 - Procedura di individuazione dei componenti interni**

Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, a cura del R.U.P., coadiuvato dal responsabile del sub procedimento di gara, ove nominato, viene selezionato -sulla base delle aree di competenza/esperienza necessarie in funzione dell'oggetto della procedura, tenuto conto di eventuali ulteriori requisiti, in funzione della complessità e/o della rilevanza della procedura e della necessità di individuare componenti che non abbiano partecipato, direttamente o indirettamente, alla redazione dei relativi atti procedurali- un numero di potenziali soggetti pari al doppio dei componenti interni da nominare, avvalendosi di strumenti informatici a garanzia della aleatorietà della scelta e delle banche dati già presenti.

La procedura viene seguita sia per l'individuazione del Presidente – tra i Dirigenti dell'Agenzia – sia per l'individuazione dei membri esperti – tra i dipendenti di categoria D e/o DS, e/o Dirigenti.

Inoltre, in aderenza al principio generale di rotazione, non potranno essere nominati i dipendenti che abbiano svolto l'incarico di componente interno di una Commissione giudicatrice di ARPA Puglia:

- a) per due procedure consecutive;
- b) per tre volte nell'arco del medesimo anno solare.

Inoltre, per ciascuna procedura ad evidenza pubblica, la commissione dovrà variare di almeno i 2/3 dei componenti, rispetto alla precedente edizione.

L'individuazione dei componenti interni avviene, per sorteggio, tra i soggetti sopra selezionati, per i quali ARPA Puglia non abbia riscontrato ragioni preclusive all'assunzione dell'incarico.

#### **Articolo 9 - Requisiti per l'assunzione dell'incarico**

Fermo restando il possesso dei "*requisiti per la nomina*" di cui al precedente articolo 7, ai fini dell'assunzione dell'incarico il componente individuato non dovrà, comunque, trovarsi in situazione di incompatibilità e/o di conflitto con riferimento alla procedura da affidare e valutare.

In particolare, è richiesta:

- l'assenza di incompatibilità con altri incarichi, come definiti all'art. 77, commi 4 e 5, del Codice;
- l'assenza di conflitto di interesse, come definito dall'art. 42 del Codice;
- l'assenza di qualsivoglia causa di astensione di cui all'art. 51 del codice di procedura civile, rispetto ad uno o più concorrenti.

I componenti sono nominati, dopo il sorteggio, con Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia.

Prima dell'insediamento della Commissione, tutti i componenti interni individuati dovranno rendere apposita dichiarazione circa l'insussistenza delle predette cause di incompatibilità, di conflitto di interesse e di astensione.

#### **Articolo 10 - Gratuità dell'incarico**

L'incarico di componente interno di Commissione giudicatrice di ARPA Puglia non è retribuito.

Resta fermo quanto previsto dalla normativa aziendale in materia di trasferte/missioni, per i componenti interni la cui sede di lavoro sia ubicata in luogo diverso da quello in cui si svolgeranno le attività della Commissione giudicatrice.

#### **Articolo 11 - Trattamento dei dati personali**

Tutti i dati personali dei dipendenti che hanno assunto l'incarico di componente interno ed inseriti nel Registro di cui al precedente art. 5, saranno raccolti e trattati da ARPA Puglia conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.



Il presente provvedimento è trasmesso al Collegio dei Revisori dell'ARPA e pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia nella Sezione "Accesso agli atti".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Antonio Madaro

IL DIRETTORE SCIENTIFICO F.F.

Dott. Nicola Ungaro

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Vito Bruno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato registrato in data 22/09/2017 al n. 493 del Registro delle deliberazioni ed è stato pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia nella sezione "Accesso agli atti" in data 22/09/2017 per almeno quindici giorni consecutivi.

DATA

IL SEGRETARIO

Inviato al Collegio Sindacale in data \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

DATA

IL SEGRETARIO

SI DICHIARA CHE IL PRESENTE ATTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE. ESSO E' COMPOSTO DI N. \_\_\_\_\_ FOGLI.

BARI, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO